

**DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE**

Il testo dell'Articolo 12 verrebbe così modificato:

**Articolo 12: "Requisiti di ammissione al mercato "**

<i>Testo in vigore</i> <i>(omissis)</i>	<i>Testo proposto</i> <i>(omissis)</i>
<p>12.2 Non possono partecipare al mercato:</p> <p>a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 quater, quinquies e sexies del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 ter del codice penale, ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale, nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74;</p> <p>b) coloro che siano stati esclusi dal mercato, salvo il caso di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 20.</p>	<p>12.2 Non possono partecipare al mercato:</p> <p>a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 quater, quinquies e sexies del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 ter del codice penale, ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale, nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74;</p> <p>b) coloro che siano stati esclusi dal mercato <i>nel corso dei sessanta mesi precedenti la presentazione della nuova domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera c) e salvo il caso di esclusione disposta ai sensi</i></p>

<i>(omissis)</i>	<p>del successivo Articolo 22;</p> <p><i>c) coloro che siano stati esclusi dal MGAS nei confronti dei quali, alla data di presentazione della nuova domanda di ammissione, il GME vanti ancora un credito insoluto sul MGAS.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>
------------------	--

Il testo dell'Articolo 22 verrebbe così modificato:

**Articolo 22: "Esclusione su richiesta dal mercato"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>22.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME o inoltrano al medesimo, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando eventualmente la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.</p> <p>22.2 Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 22.3, l'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:</p> <p>a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 22.1;</p> <p>b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 22.1.</p> <p>22.3 Alla data individuata ai sensi del precedente comma 22.2, il GME procede a determinare le posizioni nette in consegna</p>	<p>22.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME o inoltrano al medesimo, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando eventualmente la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.</p> <p>22.2 Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 22.3, l'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:</p> <p>a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 22.1;</p> <p>b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 22.1.</p> <p>22.3 Alla data individuata ai sensi del precedente comma 22.2, il GME procede a determinare le posizioni nette in consegna</p>

<p>dell'operatore, ottenute dalla somma algebrica delle transazioni concluse sul MGAS fino a tale data. Qualora l'operatore presenti sul MGAS posizioni nette in consegna, la data di esclusione non sarà quella individuata ai sensi del precedente comma 22.2, ma decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operatore avrà effettuato la chiusura delle suddette posizioni.</p> <p>22.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul MGAS.</p>	<p>dell'operatore, ottenute dalla somma algebrica delle transazioni concluse sul MGAS fino a tale data. Qualora l'operatore presenti sul MGAS posizioni nette in consegna, la data di esclusione non sarà quella individuata ai sensi del precedente comma 22.2, ma decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operatore avrà effettuato la chiusura delle suddette posizioni.</p> <p>22.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul MGAS.</p> <p><b>22.5 Durante il periodo di sospensione dal MGAS, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.</b></p>
---	--

Il testo dell'Articolo 56 verrebbe così modificato:

**Articolo 56: "Ammontare della garanzia"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>(omissis)</p> <p>56.6 Per la verifica della nuova fideiussione si applica quanto previsto al precedente Articolo 55.</p> <p>(omissis)</p>	<p>(omissis)</p> <p>56.6 Per la verifica della nuova fideiussione <b>nonché della lettera di aggiornamento</b> si applica quanto previsto al precedente Articolo 55.</p> <p>(omissis)</p>

Il testo dell'Articolo 69, verrebbe così modificato:

**Articolo 69: "Misure Disciplinari"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>69.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 68, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 70, le seguenti misure disciplinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) richiamo scritto in forma privata;</li> <li>b) richiamo scritto in forma pubblica;</li> <li>c) pena pecuniaria;</li> <li>d) sospensione dell'operatore dal mercato;</li> <li>e) esclusione dell'operatore dal mercato.</li> </ul>	<p>69.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 68, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 70, le seguenti misure disciplinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) richiamo scritto in forma privata;</li> <li><del>b) richiamo scritto in forma pubblica;</del></li> <li><del>e)-b)</del> pena pecuniaria;</li> <li><del>d)-c)</del> sospensione dell'operatore dal mercato;</li> <li><del>e)-d)</del> esclusione dell'operatore dal mercato</li> </ul> <p><b><i>69.1 bis Qualora sia adottata la misura disciplinare della pena pecuniaria e la stessa non sia stata pagata dall'operatore entro i sei mesi successivi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dal mercato fino all'avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.</i></b></p>
<p>69.2 Nel caso in cui siano adottate le misure disciplinari della sospensione o dell'esclusione dal mercato, all'operatore può</p>	<p>69.2 Nel caso in cui siano adottate le misure disciplinari della sospensione o dell'esclusione dal mercato, all'operatore può</p>

<p>essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.</p> <p>69.3 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:</p> <p>a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;</p> <p>b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.</p> <p>69.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti.</p> <p>69.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente</p>	<p>essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.</p> <p>69.3 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:</p> <p>a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;</p> <p>b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.</p> <p>69.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, <b>ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione</b>, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. <b>In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.</b></p> <p>69.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni <b>dall'audizione o, nel caso in cui</b></p>
---	---

<p>comma 69.3.</p> <p>69.6 Nel caso in cui le violazioni siano tali da compromettere gravemente il corretto funzionamento del mercato, il GME in via cautelativa sospende l'operatore dal mercato durante l'espletamento del procedimento disciplinare.</p> <p>69.7 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è notificata all'operatore interessato e, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.</p>	<p><i>quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria dal GME, entro trenta giorni</i> dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 69.3.</p> <p>69.6 <del>Nel caso in cui</del> <i>Qualora</i> le <i>presunte ipotesi di</i> violazioni siano tali da <del>compromettere gravemente</del> <i>porre in imminente pericolo</i> il corretto funzionamento del mercato, il GME in via cautelativa <i>può</i> sospendere l'operatore dal mercato durante l'espletamento del procedimento disciplinare.</p> <p>69.7 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è <del>notificata</del> <i>comunicata</i> all'operatore interessato. <i>L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata</i>, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.</p>
--	--

Il testo dell'Articolo 70 verrebbe così modificato:

**Articolo 70: "Gradualità delle misure disciplinare"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>70.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) richiamo scritto in forma privata;</p> <p>b) richiamo scritto in forma pubblica;</p> <p>c) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un mese.</p>	<p>70.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) richiamo scritto in forma privata;</p> <p><del>b) richiamo scritto in forma pubblica;</del></p> <p>e) <i>b)</i> sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un mese.</p>

<p>70.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 70.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) richiamo scritto in forma pubblica;</p> <p>b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.</p>	<p>70.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 70.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può <del>adottare le seguenti</del> <del>misure disciplinari:</del></p> <p>a) <del>richiamo scritto in forma pubblica;</del></p> <p>b) <del>sospensione</del> <del>l'operatore</del> dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.</p>
<p>70.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi.</p> <p>b) esclusione dal mercato.</p>	<p>70.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi.</p> <p>b) esclusione dal mercato.</p>
<p>70.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 70.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni;</p> <p>b) esclusione dal mercato.</p>	<p>70.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 70.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni;</p> <p>b) esclusione dal mercato.</p>

<p>70.5 In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dal mercato di cui ai precedenti commi 70.1, lettera c), 70.2, lettera b), 70.3, lettera a) e 70.4, lettera a), il GME può applicare una pena pecuniaria non inferiore ad euro ventimila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00, determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione.</p>	<p>70.5 In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dal mercato di cui ai precedenti commi 70.1, lettera <del>e</del> <b>b</b>), 70.2, <del>lettera b</del>); 70.3, lettera a) e 70.4, lettera a), il GME può applicare una pena pecuniaria non inferiore ad euro ventimila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00, determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione. <b><i>Qualora l'operatore non abbia effettuato il pagamento della pena pecuniaria entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dal mercato fino alla data di avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.</i></b></p>
--	--

Il testo dell'Articolo 71, verrebbe così modificato:

***Articolo 71: "Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo e del contributo"***

<b><i>Testo in vigore</i></b>	<b><i>Testo proposto</i></b>
<p>71.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 63 e Articolo 70, il GME sospende l'operatore dal mercato, ovvero applica nel confronti di quest'ultimo la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 70, comma 70.5, nei seguenti casi:</p> <p>a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 21, comma 21.1. La</p>	<p>71.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 63 e Articolo 70, il GME sospende l'operatore dal mercato, ovvero applica nel confronti di quest'ultimo la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 70, comma 70.5, nei seguenti casi:</p> <p>a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 21, comma 21.1,</p>

<p>sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione;</p>	<p><i>ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 21, comma 21.1 non consentano al GME di reperire l'operatore, ovvero quest'ultimo non fornisca le informazioni o la documentazione richiesta ai sensi del precedente Articolo 20, comma 20.2. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, della tale comunicazione di cui al precedente Articolo 21, comma 21.1 o delle informazioni o documentazione di cui al precedente Articolo 20, comma 20.2, ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 21, comma 21.1;</i></p>
<p>b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, secondo quanto previsto al precedente Articolo 60 ovvero del contributo di cui al precedente Articolo 8. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tali obblighi da parte dell'operatore. In caso di recidiva, è disposta l'esclusione dell'operatore dal mercato.</p>	<p>b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, secondo quanto previsto al precedente Articolo 60 ovvero del contributo di cui al precedente Articolo 8. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tali obblighi da parte dell'operatore. <del>In caso di recidiva,</del> <i>e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale,</i> è disposta l'esclusione dell'operatore dal mercato.</p>

Il testo dell'Articolo 72 verrebbe così modificato:

**Articolo 72: "Pubblicità delle misure disciplinari"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>72.1 Dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 69, comma 69.1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicità, mediante pubblicazione sul sito internet del GME, decorsi dieci giorni dalla notifica della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio arbitrale, successivamente alla notifica della decisione.</p>	<p>72.1 <b>Il GME dà notizia in forma anonima</b> <del>D</del>dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 69, comma 69.1, lettere b), c), <del>e</del> d) ed <del>e</del>, viene <del>data</del> pubblicando <del>ità, mediante pubblicazione le</del> <b>stesse, ad eccezione delle parti confidenziali,</b> sul <b>proprio</b> sito internet <del>del GME,</del> decorsi <del>dieci</del> <b>almeno trenta</b> giorni dalla <del>notifica</del> <b>comunicazione</b> della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica, <del>unitamente alla decisione confermativa del Collegio arbitrale, successivamente alla notifica della decisione</del> <b>solo qualora confermata dal Collegio arbitrale.</b></p>

Il testo dell'Articolo 73 verrebbe così modificato:

**Articolo 73: "Impugnazione del diniego di ammissione al MGAS e delle misure disciplinari"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>73.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 81, avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 69, comma 69.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. Il</p>	<p>73.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 81, avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 69, comma 69.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. Il</p>

<p>procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento ovvero della misura disciplinare.</p>	<p>procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla <del>notifica</del> <b>comunicazione</b> del relativo provvedimento <b>di diniego</b> ovvero della misura disciplinare.</p>
--	--

Il testo dell'articolo 80, verrebbe così modificato:

**Articolo 80: "Collegio arbitrale"**

<i>Testo in vigore</i> (omissis)	<i>Testo proposto</i> (omissis)
<p>80.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.</p>	<p>80.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo <b>dagli arbitri nominati dalle parti entrambi</b>, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.</p>
<p>80.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.</p>	<p>80.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.</p>
<p>80.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.</p>	<p>80.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.</p>
	<p><b>80.5 Qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 79, lo stesso può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. In tali casi, nonché avverso l'esito della</b></p>

	<i>verifica delle garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 55, comma 55.9, ovvero avverso l'esito della verifica della lettera di aggiornamento di cui al precedente Articolo 56, comma 56.6, il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche oggetto di contestazione.</i>
--	---

Il testo dell'articolo 81 verrebbe così modificato:

**Articolo 81: "Risoluzione delle controversie"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>81.1 Oltre che nei casi di cui al precedente Articolo 63, comma 63.4 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale:</p> <p>a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;</p> <p>b) degli importi di cui al precedente Articolo 69, comma 69.1, lettera c);</p> <p>c) dell'importo di cui al precedente Articolo 70, comma 70.5;</p> <p>d) del contributo di cui al precedente Articolo 8 comma 8.1.</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>	<p>81.1 Oltre che nei casi di cui al precedente Articolo 63, comma 63.4 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale:</p> <p>a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;</p> <p>b) degli importi di cui al precedente Articolo 69, comma 69.1, lettera e) <b>b)</b>;</p> <p>c) dell'importo di cui al precedente Articolo 70, comma 70.5;</p> <p>d) del contributo di cui al precedente Articolo 8 comma 8.1.</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>